



COMUNE DI SAN DONACI  
*BRINDISI*

**REGOLAMENTO di DISCIPLINA della  
CONSULTA COMUNALE PERMANENTE per la  
TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE**

Approvato con deliberazione del Consiglio n \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## **Art. 1 – ISTITUZIONE DELLA CONSULTA**

Ai sensi

- Dello Statuto comunale, Art.3,
- Del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 per connesse intervenute esigenze in materia di politiche sanitarie e sociosanitarie, è istituita la "CONSULTA PER LA TUTELA DEL DIRITTO ALLA SALUTE", quale organo consultivo e propositivo per quanto riguarda le materie sanitarie, sociosanitarie e sociali a rilevanza sanitaria di interesse della cittadinanza sandonacese.

## **Art. 2 – FINALITA', COMPITI E AMBITI DI INTERVENTO**

1. La Consulta ha compiti di osservazione dello sviluppo delle diverse patologie tra la popolazione, al fine di informare e sollecitare gli Organi ed Enti competenti ad interventi mirati di medicina preventiva e curativa.
2. È compito, altresì, della Consulta promuovere e contribuire di propria iniziativa ovvero, a richiesta degli organi comunali, al miglioramento della qualità dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali a rilevanza sanitaria erogati dalle istituzioni pubbliche e private nei relativi settori operanti nell'ambito del territorio di San Donaci, così come previsto e disciplinato da norme nazionali e regionali in materia.

La Consulta, organo consultivo e di supporto dell'Amministrazione comunale, opera per:

- ✓ Incentivare la più ampia e reale partecipazione dei cittadini intorno ai temi della salute;
  - ✓ Essere luogo di incontro, confronto e di collaborazione tra associazioni, enti, gruppi organizzati ed esperti del settore per sviluppare la capacità di comprendere il valore della salute come bene comune, focalizzando la sua attenzione sullo studio, approfondimento e documentazione in materia di sanità sia territoriale che ospedaliera, su cui proporre soluzioni all'Autorità comunale competente;
  - ✓ Facilitare la comunicazione e il coordinamento tra le realtà territoriali che a vario titolo si occupano delle problematiche della salute;
  - ✓ Collaborare con il Sindaco (quale Autorità Sanitaria cittadina), con la Giunta, con la competente commissione consiliare, con il Consiglio comunale, per avviare proposte e iniziative atte a promuovere l'interesse, la ricerca e il confronto sui programmi di intervento nel campo della tutela della salute;
  - ✓ Esprimere pareri preventivi su piani, programmi, regolamenti inerenti le problematiche della salute e ogni altro parere che fosse richiesto dall'Amministrazione comunale nell'ambito delle finalità della Consulta.
3. Al fine di consentire alla Consulta il più efficace, sollecito e completo espletamento dei suoi compiti, l'Amministrazione comunale mette a disposizione della stessa ogni utile documentazione prodotta dagli Enti e dalle Istituzioni locali sulle materie inerenti la salute.

## **Art. 3 – COMPOSIZIONE**

1. La consulta è composta da:

- ✓ Medici del servizio di medicina di base e di pediatria di libera scelta operanti nel Comune di San Donaci;
- ✓ Funge da segretario un componente designato di volta in volta dal Presidente.

2. I medici di base ed i pediatri di libera scelta operanti nel Comune di San Donaci, sono individuati sulla base di un avviso pubblico predisposto dall'Amministrazione comunale;
3. L'Assemblea della Consulta è costituita da un rappresentante formalmente delegato da ciascun Ente e/o associazione, e/o organizzazione politica che abbia fatto richiesta di nomina
4. La Consulta, ogni volta che lo ritiene necessario, può essere integrata, su invito, da tecnici e altri professionisti in relazione all'esame di fenomeni socialmente rilevanti sotto il profilo igienico sanitario.
5. La nomina dei componenti, come individuati dal precedente comma 1, è deliberata dal Consiglio comunale.

Tutti i componenti della Consulta presteranno la loro attività a titolo gratuito.

#### **Art. 4 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE**

La Consulta elegge al suo interno, con due separate votazioni segrete e con voto limitato ad un nominativo, il Presidente e il Vice Presidente.

#### **Art. 5 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta, provvede alla convocazione dei componenti, predisporre l'ordine del giorno e dirige i lavori.

#### **Art. 6 – MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SEDI**

La sede della Consulta è messa a disposizione dal Comune, presumibilmente la sala Giunta e/o la Casa Municipale.

La convocazione della Consulta avviene mediante avviso di convocazione ad opera del Presidente della Consulta, contenente l'ordine del giorno che è trasmesso, con qualunque mezzo idoneo (corrispondenza ordinaria, fax, telefax, posta elettronica ecc.), almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della riunione.

Le sedute della Consulta sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti compreso il Presidente.

#### **Art. 7 – DECISIONI DELLA CONSULTA**

Le decisioni della Consulta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti

I voti sono espressi, di norma, in modo palese, salvo espressa richiesta, per iscritto, da parte della maggioranza dei componenti presenti.

Nel caso di elezioni si procede con voto segreto.

#### **Art. 8 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEI COMPITI DELLA CONSULTA**

Al fine di consentire alla Consulta il più efficace, sollecito e completo espletamento dei propri compiti, il Sindaco, per tramite degli uffici preposti, metterà a disposizione della stessa tutta la documentazione necessaria in materia inerente la salute, con particolare riferimento agli atti deliberativi fatta eccezione per quella dichiarata "riservata" o coperta "ex lege" relativa deliberazione consiliare di approvazione. È inoltre favorita la creazione e la messa a disposizione di strumenti per l'informazione ai cittadini da parte della Consulta

- Diretta (tramite assemblee, conferenze stampa, seminari, convegni, ecc.);
- Indiretta (tramite apposite pagine web nel sito del Comune o la diffusione di un eventuale notiziario)

così da consentire a chi ne ha il bisogno o la volontà di far pervenire all'Amministrazione comunale segnalazioni, proposte o valutazioni, servendosi anche della stessa consulta.

Previa intesa con la Conferenza dei Capigruppo o su richiesta della competente commissione conciliare, le proposte della Consulta possono essere poste all'ordine del giorno del Consiglio comunale.

#### **Art. 9 – ATTIVAZIONE DELLA CONSULTA**

Al fine di attivare la Consulta, il Comune attraverso un avviso invita gli Enti senza fine di lucro, le Associazioni iscritte all'Albo del Comune o all'Albo regionale, le organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario presenti sul territorio comunale.

Gli interessati a far parte della Consulta inviano richiesta di ammissione al Sindaco, corredata dalla copia dello Statuto dell' Ente/Associazione/Organizzazione con indicazione del nominativo del rappresentante delegato.

Il Responsabile dell'area competente dell'ente Comune valutate le domande di ammissione propone al Sindaco la nomina dei componenti della Consulta. Il Sindaco effettua la convocazione per l'insediamento della Consulta, entro trenta giorni dalla data di nomina dei componenti.

La Consulta è formalmente insediata nella sede comunale previo avviso di convocazione trasmesso dal Sindaco, con qualunque mezzo idoneo (corrispondenza ordinaria, fax, telefax, posta elettronica ecc.).

Dopo la seduta di insediamento la stessa sarà presieduta dal Sindaco o suo Delegato che cureranno la formalizzazione degli organi e dei programmi.

Il mandato della Consulta è a tempo indeterminato; per quanto riguarda le cariche collegate al mandato amministrativo, esse avranno la durata del mandato stesso. La Consulta resta in carica per le situazioni di

urgenza e/o emergenza e di necessità. In caso di contemporanea cessazione, per qualsiasi motivo, della metà più uno dei membri costitutivi della Consulta, si procederà a costituirne una nuova.

#### **Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione consiliare di approvazione.